

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento delle Attività Produttive
Servizio 1.S " Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi"
IL DIRIGENTE GENERALE**

PA 0651 DCNA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 05.11.1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTO il T.U. sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P. Reg. del 28.02.1979 n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 97 del 05.08.1982 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 10/2000 e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 83 bis, commi da 17 a 21, della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ord. N. 196;
- VISTA la L.R. n. 19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P. Reg. n. 370 del 28.06.2010, recante il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008;
- VISTA la L.R. n. 5/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito nella legge n. 27 del 23.03.2012;
- VISTO il comma 1 dell'art. 49 della L.R. 3/2016 con il quale si dispone che la parola "concessione" contenuta nella legge regionale 5 agosto 1982 n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituita dalla parola "autorizzazione";
- TENUTO CONTO degli effetti giuridici del sopra richiamato art. 49 della L.R. 3/2016;
- VISTO il D.A. n. 1947 del 29/06/2016 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 32 del 22/07/2016, entrato in vigore con la pubblicazione del D.D.G. n. 1112 del 26/03/2019 di approvazione della modulistica in materia di impianti di distribuzione e di deposito dei carburanti, così come modificato dai DD.AA. n. 3000 del 20/10/2016, n. 3524 del 07/12/2016, n. 2292 del 10/10/2017, n. 2284 del 10/12/2018;
- VISTO il D.A. n. 93/1S del 06/02/2024;
- VISTO il D.A. n. 888/1.S del 09/05/2024;
- VISTO il D.D.G. n. 2275 del 29/08/2025 con il quale è stata integrata ed approvata la nuova modulistica inerente all'esercizio delle attività degli impianti di deposito e di distribuzione di combustibili e carburanti;
- VISTA la L. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 7 del 21 maggio 2019;
- VISTO il D.P.R. n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2022 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
- VISTA la Legge di stabilità del 05.01.2026, n. 1 recante "Legge di stabilità regionale 2026-2028";

- VISTA la Legge di stabilità del 05.01.2026, n. 2 recante *“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028;*
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 38 del 14 febbraio 2025 con la quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;
- VISTO il D.D.G. n. 1256/I.A del 27/04/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive, nelle more della definizione del processo di riorganizzazione dei Dipartimenti dell'Amministrazione regionale, avoca le competenze afferenti al Servizio S.1 “Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi” e, al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità delle strutture dipartimentali, dispone la delega delle competenze relative alla disciplina dei carburanti, rientranti nell'ambito del medesimo Servizio S.1, in favore della Dirigente Dott.ssa Anna Gullotto;
- VISTO il titolo VII – art. 39 del D.A. 1947 del 29/06/2016 – sezione 4 - Potenziamento deposito commerciale di carburanti per natanti da pesca;
- VISTO il D.D.R.S. n. 3713/8 PA del 08/11/2012 in forza del quale la Soc. NOBILE OIL S.r.l. **con sede nel Comune di Isola delle Femmine (PA) – Porticciolo Pescherecci snc, P.I. 06100750824** risulta titolare dell'autorizzazione relativa la gestione di un deposito commerciale di carburanti per natanti da pesca nel Comune di Isola delle Femmine (PA) Porticciolo Pescherecci snc, così composto:

a) n. 1 distributore collegato ad un serbatoio di gasolio mc. 10,00

- VISTA l'istanza, pervenuta per il tramite del SUAP del Comune di Isola delle Femmine (PA) in data 24.07.2026 ed assunta al protocollo Dipartimentale al n. 29666, con la quale la Soc. NOBILE OIL S.r.l., con sede in Isola delle Femmine (PA), Porticciolo dei Pescherecci s.n.c. P.I. 06100750824, ha chiesto l'autorizzazione a potenziare l'esistente deposito commerciale per natanti da pesca di cui sopra dai mc. 10 sopra autorizzati a mc 20 complessivi, per come meglio riportati negli elaborati tecnici del 09/09/2024 a firma dell'Architetto Maria Orlando;
- VISTA l'istanza di cui sopra con la quale la Società NOBILE OIL S.r.l., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 dichiara:
- che il progetto è conforme alle disposizioni del vigente strumento urbanistico;
 - che il progetto è conforme alle prescrizioni fiscali;
 - che il progetto è conforme alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria;
 - che il progetto è conforme alle prescrizioni concernenti la sicurezza ambientale;
 - che il progetto rispetta le norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi;
 - che l'impianto sarà ubicato in località sottoposta a tutela della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- VISTO in merito, il parere favorevole espresso dal Comando Prov.le VV.F. di Palermo con nota prot. n. 0017575 del 20.05.2021 alle condizioni espressamente indicate;
- VISTO in merito, il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo con nota prot. n. 0010028 del 17.05.2021;
- VISTO in merito, parere favorevole rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Palermo con nota prot. n. 25979 del 17/05/2021 alle condizioni espressamente indicate;
- VISTO in merito, parere favorevole rilasciato dal Comune di Isola delle Femmine (PA) con nota prot. n. 0048725 del 23/04/2026;
- VISTO in merito, parere tecnico favorevole al progetto rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo con nota prot. n. 93313 del 07/06/2021 alle condizioni espressamente indicate;
- VISTO in merito il parere favorevole rilasciato dall'Agenzia delle Dogane di Palermo con nota prot. n. 13701/RU del 10/05/2021;
- VISTA la concessione demaniale marittima n. 35 del 03/07/2024, rilasciata dall'Assessorato del Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Area 2 Demanio Marittimo con D.R.S. n. 672 del 03.07.2024;
- VISTA la Circolare prot. n. 20953 del 03.04.2025 riguardante “Nuova disciplina sulle concessioni demaniali marittime nella Regione Siciliana”, con la quale l'Assessorato

Territorio ed Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente – Area 2 Demanio Marittimo, relativamente al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività non turistico- ricreative e sportive, tra le quali sono inseriti gli impianti di distribuzione carburanti, dispone che le concessioni demaniali già scadute al 31.12.2024 continueranno ad avere efficacia, nelle more della definizione delle procedure di gara;

VISTA la Circolare prot. n. 53548 del 28.07.2025, “Modifica del punto C3, lett. b) della circolare prot. 20953 del 03.04.2025, con la quale dispone la proroga dei termini di scadenze delle concessioni demaniali al 31.12.2025;

VISTO il D.A 02/GAB del 08.01.2026 che proroga le concessioni demaniali al 31.05.2026;

VISTO il D.A. 117/GAB del 04.05.2026 che proroga ulteriormente la scadenza delle concessioni demaniali al 31.12.2026;

VISTO il permesso di costruire n. 1 del 18/03/2026, rilasciato dal Comune di Isola delle Femmine (PA), Ufficio Tecnico – III Settore – Urbanistica – Edilizia Privata;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione di assolvimento imposta di bollo del 13/04/2026, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e trasmessa in allegato alla suddetta istanza di potenziamento, con la quale la Sig.ra Nobile Stefania, nelle qualità di Legale Rappresentante della Soc. NOBILE OIL S.r.l., dichiara che l'imposta di bollo con identificativo n. 01250948806833 è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul cartaceo dell' istanza trattenuta presso il mittente a disposizione degli organi di controllo e che l'imposta di bollo con identificativo n. 01250948806822 sarà assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul cartaceo dell'autorizzazione al momento della ricezione della stessa;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia del 13/04/2026, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e pervenuta in allegato alla suddetta istanza di potenziamento, con la quale la Sig.ra Nobile Stefania, nelle qualità di Legale Rappresentante della Soc. NOBILE OIL S.r.l., dichiara:

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.L.gs. 6.09.2011 n. 159;
- di essere a conoscenza che nei confronti della suddetta Società non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della vigente normativa antimafia;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale;
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 comma 1, lettera a), b), c), d), e), f) del D.L.gs. 59/2010;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione fallimentare del 13/04/2026, trasmessa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in allegato all' istanza di potenziamento, con la quale la Sig.ra Nobile Stefania, nelle qualità di Legale rappresentante della Soc. NOBILE OIL S.r.l., dichiara che la suddetta Società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di amministrazione controllata e non ha presentato domanda di concordato ai sensi del Regio Decreto 16.03.1942 n. 267;

VISTA la richiesta effettuata in data 28.07.2026, ai fini della verifica antimafia in capo alla Soc. NOBILE OIL S.r.l., acquisita dal sistema informatico B.D.N.A. con prot. n. 0118199 del 28.07.2026, chiusa con esito negativo;

VISTA la visura camerale estratta telematicamente in data 28.07.2026 in capo alla Società NOBILE OIL S.r.l. dalla quale non risultano motivi ostativi al rilascio della presente autorizzazione;

VISTA l'attestazione del versamento relativo alla tassa di concessione governativa a norma dell'art. 6, della L.R. 24.08.1993 n. 24 e D. lgs. 22.06.1991 n. 230 effettuato per il rilascio della presente autorizzazione dalla Soc. NOBILE OIL S.r.l., in data 14/04/2026 di € 309,87;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione pervenuta allegata all'istanza del 13/04/2026, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e trasmessa in allegato all'istanza di potenziamento, con la quale la Sig.ra Nobile Stefania, nelle qualità di Legale Rappresentante della Società NOBILE OIL S.r.l., in merito ai

rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessioni o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
VISTO l'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa";
PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Funzionario Livio Spadaro in collaborazione con la Sig.ra Tecla Santangelo;
RITENUTO pertanto di dovere procedere in favore della Società NOBILE OIL S.r.l., nel *Potenziamento del Deposito Commerciale per natanti da pesca, sito in Isola delle Femmine (PA), Porticciolo dei Pescherecci snc*;

DECRETA

Art.1) Per quanto riferito nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, la **Soc. NOBILE OIL S.r.l., con sede in Isola delle Femmine (PA), Porticciolo dei Pescherecci snc - P.I. 06100750824**, titolare dell'autorizzazione per gestire un Deposito Commerciale per natanti da pesca nel Comune di Isola delle Femmine (PA), – Porticciolo dei Pescherecci snc è autorizzata al potenziamento di cui in premessa e ad apportare all'impianto sopra evidenziato le modifiche prima specificate e che pertanto risulterà così composto:

a) n. 1 distributore collegato ad un serbatoio di gasolio mc. 20,00

Art.2) La presente autorizzazione è efficace subordinatamente alla permanenza dell'efficacia del titolo concessorio demaniale marittimo relativo all'area interessata dall'impianto, nonché al rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite dall'Amministrazione competente in materia di demanio marittimo. La perdita, la sospensione, la revoca o la mancata proroga del titolo concessorio demaniale comporta l'avvio del procedimento per l'adozione dei conseguenti provvedimenti sull'efficacia della presente autorizzazione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 3) Il potenziamento dell'impianto dovrà essere realizzato in conformità al progetto tecnico presentato agli Enti intervenuti nel rilascio dei pareri previsti dalla normativa vigente e richiamati nel presente provvedimento e dovrà essere ultimato, ai sensi degli art. 74 e 75 del D.A. n. 1947 del 29.06.2016, **entro 24 mesi decorrenti dalla data di emissione della presente autorizzazione.**

Art.4) Entro il termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui all'Art. 3, la Società dovrà trasmettere all'indirizzo P.E.C. dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it la comunicazione **di fine lavori** utilizzando la **modulistica** predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti. L'omessa o tardiva trasmissione alla scrivente Amministrazione di quanto sopra comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di trenta giorni. Trascorsi trenta giorni senza che il richiedente abbia fatto pervenire quanto previsto l'autorizzazione sarà **revocata**.

Art.5) **La Società non potrà iniziare la gestione dell'impianto prima che lo stesso sia stato collaudato da un'apposita Commissione composta da un rappresentante dell'Assessorato delle Attività Produttive, da rappresentanti del Comando Prov.le VV.F. dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti e dalla Capitaneria di Porto, ai sensi dell'art. 34 del D.A. n. 1947/8 del 29.06.2016 e successive modifiche e integrazioni.**

Art.6) La presente autorizzazione non può essere trasferita a terzi se non previa comunicazione e presa d'atto dell'Assessorato. Qualunque cessione, non preventivamente comunicata, è nulla e comporta la revoca della presente autorizzazione.

- Art.7) La presente autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare incorra nel divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6.09.2011 n. 159.
- Art.8) E' fatto obbligo agli Enti che sono utilmente intervenuti nel rilascio dei pareri previsti dalla normativa vigente e richiamati in premessa comunicare l'eventuale perdita dei requisiti necessari per il rilascio del parere di competenza. La mancata comunicazione comporterà l'assunzione di responsabilità da parte dell' Ente inadempiente. In esito alla suddetta comunicazione l'Amministrazione procederà all'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione.
- Art.9) Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza di tutte le clausole e condizioni stabilite dal presente provvedimento e dalle vigenti disposizioni legislative ed è tenuto, altresì, in caso di cessata attività o revoca della presente autorizzazione, all'osservanza delle norme per la tutela dell' ambiente e la lotta contro l' inquinamento previste dal D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.ii. *"Norme in materia ambientale"* e dal D.M. 31/2015.
- Art.10) Alla Società autorizzata è fatto divieto assoluto apportare modifiche di qualsiasi natura alla consistenza, alle caratteristiche ed alle strutture dell'impianto e di dare allo stesso una destinazione diversa da quella assegnata, senza la preventiva comunicazione allo scrivente Assessorato, pena il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00.
- Art.11) Alla Società autorizzata è fatto divieto assoluto potenziare l'impianto senza la preventiva autorizzazione dello scrivente Assessorato, pena il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00.
- Art.12) La Società titolare dell'autorizzazione dovrà consentire il libero accesso all'impianto ai funzionari preposti al controllo, ai quali dovranno essere esibiti la documentazione, la contabilità ed ogni altro atto relativo all'attività svolta in seno all'impianto.
- Art.13) L'Assessorato, non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che possono, comunque, derivare a terzi dall'esercizio, dalla gestione e dal funzionamento dell'impianto.
- Art.14) Nell'espletamento dell'attività e nell'esercizio dell'impianto la Ditta autorizzata dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con decreto del Ministero dell'Interno in data 31.07.1934 e s.m.i., nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26.10.1995 n. 504 – D.M. 16.11.1995 n. 577 e s.m.i.).
- Art.15) Il Comando Prov.le VV.F. e l'Agenzia delle Dogane territorialmente competente è incaricato del controllo sull'osservanza delle sopracitate norme di sicurezza e fiscali.
- Art.16) La Società titolare dell'autorizzazione dovrà munirsi di ogni visto, parere, autorizzazione, ecc. eventualmente necessario per il mantenimento dell'impianto, previsto dalla normativa vigente.
- Art.17) La predetta autorizzazione rimane subordinata alla sussistenza e permanenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente. L'accertamento della perdita di un solo requisito comporterà la revoca dell'autorizzazione, con la conseguente chiusura dell'impianto.
- Art.18) Al titolare della presente autorizzazione è data facoltà di affidare a terzi la gestione dell'impianto con contratto di cessione gratuita delle apparecchiature di distribuzione e delle attrezzature, sia fisse che mobili, di durata pari a quella prevista dagli accordi sindacali vigenti di settore e con l'osservanza di quanto contenuto nell' art. 19 del D.P.R. 27.10.1971 n. 1269.

Art.19) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale della Regione Siciliana.

Art.20) Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pubblicazione sul portale del sito www.regione.sicilia.it, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014, come modificato dall'art.98 della L.R. 7 maggio 2015 n.9.

Palermo, li 17/09/2026

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta